



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Rosa LuXemburg



ISTITUTO PROFESSIONALE indirizzi SERVIZI PER LA SANITÀ E L'ASSISTENZA SOCIALE e SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO
ISTITUTO TECNICO AGRARIO-GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO
LICEO ARTISTICO indirizzi GRAFICA e AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE - Sede Acquaviva
ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA - Sede Casamassima

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Orario delle attività scolastiche

L'orario delle lezioni e lo svolgimento delle altre attività scolastiche sono stabiliti tenendo conto dei criteri indicati dal Consiglio di Istituto e, in particolare, delle esigenze ambientali degli studenti e delle necessità di un efficace processo di insegnamento - apprendimento.

Art. 2 - Vigilanza sugli alunni

Ai docenti compete la vigilanza sugli alunni in classe e nell'intervallo secondo il proprio orario di servizio. A tal fine il personale docente dovrà trovarsi in aula almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Al termine delle lezioni l'uscita degli studenti avviene sotto la vigilanza del personale docente e ausiliario.

Il docente dell'ultima ora, dovrà consegnare al collaboratore scolastico le chiavi dell'armadietto in cui è riposto il tablet della classe.

I docenti che accompagnano le classi in laboratorio, in palestra, in biblioteca o in aula magna dovranno prelevarle dall'aula e ricondurvele.

Art. 3 - Ingresso a scuola e regolamentazione di ritardi

1. L'orario di inizio delle lezioni è fissato alle ore 8.20. Gli alunni potranno accedere ai locali dei plessi dell'Istituto dalle ore 8.15 alle ore 8.20.
2. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, i docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni (art. 29 c. 5 del CCNL 2007 confermato dall'art. 28 del CCNL 2018).
3. In casi eccezionali sarà concesso l'ingresso degli alunni fino alle ore 8.30. Per quanto attiene ai ritardi dovuti ai mezzi di trasporto, l'ingresso oltre le ore 8.30 degli alunni interessati dovrà essere autorizzato e disciplinato dal referente di plesso.
4. Alle ore 8.30 i collaboratori scolastici in servizio agli ingressi dei plessi provvederanno alla chiusura delle porte e dei cancelli. È fatto assoluto divieto agli studenti di accedere alle sedi utilizzando altri accessi (es. scale antincendio).
5. Agli alunni in ritardo oltre le ore 8.30, sarà consentito l'ingresso alla seconda ora. Detti alunni dovranno attendere l'apertura degli ingressi, che avverrà dalle ore 9.15 alle ore 9.20.
6. Oltre tale orario gli alunni saranno ammessi nelle ore successive solo in casi eccezionali e comunque accompagnati da un genitore o da persona maggiorenne delegata, che dovrà esibire il proprio documento di identità in corso di validità unitamente alle copie del documento di identità in corso di validità di entrambi i genitori dell'alunno o del legale tutore.

L'eventuale ritardo di cui al punto 5 dovrà essere giustificato improrogabilmente il giorno seguente. In assenza di giustificazione, lo studente sarà ammesso in classe. Qualora non presenti la giustificazione neppure il giorno successivo, lo studente sarà ammesso a scuola solo con l'autorizzazione del Dirigente scolastico o del Collaboratore a ciò delegato e del ritardo sarà informata la famiglia.

7. Il ritardo a presentarsi a scuola negli orari previsti è un comportamento che costituisce mancanza disciplinare. Pertanto, in caso di reiterati ritardi, si procederà come segue:
- dopo 4 ritardi, lo studente minorenni sarà riammesso a scuola solo se accompagnato da un genitore/legale tutore, lo studente maggiorenne non sarà ammesso a scuola;
 - 6 ritardi saranno considerati equivalenti a 1 giorno di assenza dalle lezioni ai fini del computo dei parametri utili all'assegnazione del credito scolastico;
 - al dodicesimo ritardo sarà convocato il consiglio di classe per l'adozione della sanzione disciplinare prevista dal Regolamento di istituto.

Art. 4 - Regolamentazione delle uscite anticipate

Per assicurare un regolare svolgimento delle lezioni, non si accettano richieste generalizzate di uscita anticipata motivate da esigenze di orari di trasporto pubblico; i singoli casi saranno esaminati dal Dirigente scolastico o dal Collaboratore delegato ed *eventualmente* autorizzati dal Ds.

In occasione di uscite anticipate motivate da tutte le altre esigenze:

- nel caso di studente minorenni: dovrà presentarsi di persona a scuola, per prelevare il minore, il genitore (o il legale tutore) titolare della firma per la giustificazione delle assenze riportata sul diario dello studente. In alternativa, possono essere delegati a prelevare l'alunno fino a un massimo di n. 4 altri soggetti maggiorenni. In tal caso, è necessario consegnare in Segreteria:
 - 1) il Modello di Delega firmato dal genitore/legale tutore che firma la giustificazione delle assenze, in cui vengono indicati i soggetti che si intende delegare;
 - 2) fotocopia del documento di identità del genitore che firma la delega;
 - 3) fotocopia del documento di identità del soggetto maggiorenne dei soggetti delegati a prelevare lo studente;
- nel caso di studente maggiorenne non delegato a giustificarsi personalmente, il genitore dovrà autorizzare il proprio figlio per iscritto.

Gli alunni colti da indisposizione durante le lezioni, potranno contattare le famiglie per mezzo del telefono della Segreteria didattica.

Al fine di consentire che le attività previste per gli ultimi giorni di scuola (verifiche scritte e orali, recuperi, ripetizioni ecc.) siano seguite, come necessario, da tutti gli studenti, le uscite anticipate verranno sospese a partire dal 2 maggio.

Anche le ore di lezione perse in seguito a richiesta di uscita anticipata saranno conteggiate ai fini del computo dei parametri utili all'assegnazione dei crediti scolastici

Art. 5 – Giustificazione di assenze, ritardi, uscite anticipate

Le assenze degli studenti minorenni devono essere giustificate dal genitore/legale tutore utilizzando esclusivamente il diario rilasciato dalla scuola o attraverso il Registro elettronico.

Le assenze, così come i ritardi e le uscite anticipate degli studenti maggiorenni potranno essere giustificate dagli stessi solo se autorizzati direttamente dai genitori attraverso una dichiarazione autografa che questi ultimi dovranno depositare personalmente in segreteria didattica, unitamente ad una fotocopia del proprio documento di identità. Solo dopo il completamento di questa procedura di delega, gli studenti maggiorenni potranno firmare da sé le giustificazioni delle assenze e le richieste di uscita anticipata.

Le assenze vanno giustificate il primo giorno di rientro a scuola.

Qualora non presenti la giustificazione il giorno del rientro, lo studente sarà ammesso alle lezioni e il docente dovrà annotare la mancata presentazione della giustificazione sul registro di classe.

Qualora non presenti la giustificazione il giorno successivo al rientro, lo studente sarà ammesso a scuola solo con l'autorizzazione Dirigente scolastico o del collaboratore delegato, previa precisazione che la giustificazione dovrà essere presentata improrogabilmente il giorno successivo.

Qualora al terzo giorno di rientro lo studente non dovesse ancora aver giustificato, il docente in servizio in classe dovrà segnalarlo immediatamente al Referente di sede: l'alunno sosterrà in uno spazio di attesa finché la famiglia, contattata telefonicamente dalla Segreteria, non provvederà a presentare la giustificazione.

Fintanto che non sarà giunta regolare giustificazione a scuola, lo studente rimarrà nello spazio di attesa e non potrà essere riammesso in classe.

N. 6 ore perse fra ingressi ritardati e/o uscite anticipate saranno calcolati come n.1 giornata di assenza e verranno conteggiati come tali a fine anno ai fini del credito scolastico.

E' responsabilità dei genitori consultare regolarmente il Registro Elettronico.

In ottemperanza a quanto disposto dalla CM n. 20 del 4 marzo 2011, la deroga al limite minimo di presenza richiesto ad ogni studente per la validità della sua frequenza (25 % del monte ore totale) sarà concessa solo in presenza dei seguenti criteri generali e le fattispecie individuati dal Collegio:

- a) gravi motivi di salute adeguatamente documentati (come da CM citata);
- b) terapie e/o cure programmate (come da CM citata);
- c) tempestività nella presentazione della certificazione medica (massimo 7 giorni dal rientro a scuola). A questo proposito non bisogna confondere l'attestazione di rientro (che non può essere presa in considerazione in quanto non riporta le date precise del periodo di assenza) con il certificato medico (documento utile per i fini in questione poiché specifica i giorni di assenza);
- d) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I." (come da CM citata)

Come prevede la normativa vigente, l'applicazione di qualunque deroga è subordinata alla disponibilità di sufficienti elementi di valutazione.

Si precisa inoltre che, secondo quanto previsto dal **DPR 135/25** che modifica in parte il precedente DPR 122/2009:

- La valutazione delle studentesse e degli studenti che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti è effettuata ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 (DPR 135/25 art. 11)
- Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la **frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato**. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tali deroghe sono previste per assenze documentate a condizione, comunque, che non pregiudichino, a giudizio del **consiglio di classe**, la possibilità di procedere alla valutazione degli apprendimenti. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta **l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva** (DPR 135/25 art. 14).

Art. 6 – Cambio dell'ora e intervalli di ricreazione

Al cambio dell'ora i docenti, ove previsto, si avvicenderanno nelle classi con la massima celerità possibile. Durante il cambio gli alunni non potranno allontanarsi dalle proprie aule.

Con l'organizzazione oraria della "settimana corta" sono previsti due intervalli per la ricreazione:

- il primo dalle 10:10 alle 10.20,
- il secondo dalle 12:10 alle 12.20.

Anche in tali intervalli di tempo gli alunni non potranno uscire dalla propria aula.

Art. 7 – Uscite individuali dall'aula: accesso a servizi igienici

I servizi igienici saranno:

- aperti: dalle ore 9:10 alle 10:00; dalle ore 10:30 alle 12:00; dalle 12:30 alle 14:15;
- chiusi per pulizie: dalle ore 10:00 alle 10:30; dalle 12:00 alle 12:30.

Potrà essere autorizzato dal docente in servizio nella classe ad uscire dall'aula esclusivamente un alunno per volta, senza alcuna eccezione.

Al fine di evitare assembramenti, il numero degli studenti che potranno accedere ai servizi igienici sarà regolamentato dai collaboratori scolastici in servizio al piano.

Art. 8 – Accesso ai distributori automatici di alimenti e bevande

- Gli studenti possono recarsi ai distributori automatici di alimenti e bevande, uno alla volta, dalle ore 9:15 alle ore 10.00 e/o dalle ore 10.30 alle ore 12:00. Non è consentito recarsi a prelevare cibi e bevande dai distributori automatici durante gli intervalli di ricreazione.
- durante l'orario di lezione non possono essere consumati cibi e bevande al di fuori dei due intervalli di ricreazione;
- gli unici alimenti e bevande che è consentito agli studenti consumare durante la ricreazione sono quelli che lo studente avrà già con sé al momento dell'ingresso a scuola o quelli acquistati dai distributori interni alle diverse sedi scolastiche. Ogni altra modalità di approvvigionamento non sarà consentita.

Anche in questo caso potrà essere autorizzato dal docente in servizio nella classe ad uscire dall'aula esclusivamente un alunno per volta, senza alcuna eccezione.

Art. 6 - Funzionamento della biblioteca

Le Biblioteche presso le diverse sedi dell'istituto sono dirette docenti referenti designati dal Dirigente scolastico, al quale detti docenti rispondono per la conservazione del materiale librario e della suppellettile.

Le Biblioteche sono accessibili a docenti, genitori, studenti per consultazione e/o prestito di libri e riviste secondo un calendario e un regolamento affisso negli appositi locali.

I testi concessi in prestito devono essere restituiti nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre i due mesi dalla data del prestito.

Art. 7 – Uso dei laboratori e degli auditorium

Laboratori e Auditorium delle diverse sedi funzionano sotto la direzione di un docente responsabile che risponde della conservazione del materiale e della cura della suppellettile. L'accesso ai laboratori è regolamentato da norme e orari interni che consentono a tutte le classi un'equa fruizione degli stessi.

Gli alunni sono tenuti al massimo rispetto dei locali, degli arredi e delle attrezzature di laboratorio; i responsabili di eventuali danneggiamenti, oltre alla conseguente sanzione disciplinare, saranno chiamati al risarcimento totale dei danni arrecati.

Per la sezione di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, nei giorni in cui sono previste le esercitazioni pratiche, agli alunni privi della divisa non sarà consentito partecipare alle suddette esercitazioni. Di tale comportamento, annotato sul registro di classe, saranno tempestivamente informati i genitori, che saranno invitati a prelevare i figli da scuola. Dimenticanze reiterate, oltre che ad incidere ovviamente sul profitto, saranno valutate dal consiglio di classe per le sanzioni disciplinari di competenza.

Art. 8 – Uso della palestra

Il funzionamento della palestra è disciplinato dal Consiglio di Istituto, in modo da assicurarne la fruizione, a rotazione oraria, a tutte le classi.

Art. 9 – Accesso alla segreteria

Compatibilmente con gli organici disponibili, è definito un orario di apertura al pubblico degli uffici di segreteria. Il pubblico, gli utenti e gli operatori della scuola devono attenersi all'orario debitamente pubblicizzato.

Il personale docente dovrà astenersi dall'accedere in segreteria e in Presidenza durante le ore di servizio.

Art. 10 – Patto educativo di corresponsabilità (art 5 D.P.R. 235/07)

Contestualmente all'iscrizione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del Patto educativo di corresponsabilità, elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio d'Istituto, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

A tal proposito si precisa che, secondo quanto stabilito dal DPR 134/25:

Nel Patto di cui al comma 1, è incluso l'impegno dell'istituzione scolastica e delle famiglie a **collaborare** per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai **fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché di altre forme di dipendenza** (art. 5-bis).

La scuola si impegna inoltre a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: ... la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con disabilità (art. 2 c.8. Lett. d)

TITOLO II

I DIRITTI

Art. 11 - Diritto di informazione

Gli studenti hanno diritto ad essere informati sulle norme che regolano la vita della scuola; pertanto, alunni e famiglie potranno prendere visione del presente Regolamento all'inizio dell'anno, poiché riceveranno una sintesi dello stesso, unitamente al *Patto educativo di corresponsabilità, all'atto dell'iscrizione*. Si fa comunque presente che esso è disponibile nella versione integrale sul sito della scuola: www.rosaluxemburg.edu.it.

Gli studenti hanno diritto altresì ad essere informati sulle decisioni relative al Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) ed alle altre attività scolastiche.

L'esercizio di tale diritto è assicurato attraverso il suddetto sito web di istituto, nonché la pagina Facebook degli studenti della scuola.

La distribuzione di materiale ciclostilato da parte degli alunni è consentita, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, prima dell'inizio e dopo il termine delle lezioni.

Art. 12 - Diritto di partecipazione

Gli studenti, fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e del Consiglio di classe nonché la libertà di insegnamento del singolo docente, sono partecipi della programmazione didattica e della definizione degli obiettivi educativi e didattici disciplinari ed interdisciplinari, di tempi e modalità di attuazione

A tal fine le programmazioni didattiche saranno rese pubbliche, unitamente al contratto formativo predisposto dal Consiglio di classe, mediante lettura in classe e, su richiesta, consegnandone copia ai rappresentanti di classe; ciò al fine di consentire agli alunni la proposta di eventuali modifiche opportunamente motivate e, in ogni caso, nei limiti dei programmi ministeriali.

Art. 13 - Criteri di valutazione

Gli studenti hanno diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva; devono pertanto essere informati sull'esito delle prove sia orali che scritte di cui potranno prendere visione.

Inoltre, anche al fine di attivare un processo di autovalutazione che li porti a comprendere i propri punti di forza e di debolezza, nonché a migliorare il proprio rendimento, gli studenti saranno informati sui criteri che concorrono alla loro valutazione nelle varie discipline.

Art. 14 - Adozione dei libri di testo e dei sussidi didattici

Competente a deliberare sull'adozione dei nuovi libri di testo e dei sussidi didattici è il Collegio dei docenti su proposta dei Consigli di classe.

Gli studenti potranno, attraverso i loro rappresentanti di classe, formulare proposte adeguatamente motivate ed esprimere il loro parere non vincolante nei suddetti Consigli di classe.

Art. 15 - Diritto di riunione

La scuola sarà aperta nel pomeriggio per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a. attività didattiche curricolari ed extracurricolari;
- b. attività di formazione e aggiornamento del personale;
- c. attività inerenti l'attuazione di progetti PON e PTOF;
- d. attività riguardanti il funzionamento degli organi collegiali.

E' consentito agli studenti di riunirsi all'interno della scuola, al di fuori dell'orario di lezione e subordinatamente alla disponibilità dei locali, anche per lo svolgimento di attività autogestite.

Della riunione deve essere dato preventivo avviso al Dirigente scolastico che potrà vietarle qualora siano in contrasto con le finalità formative e culturali della scuola.

Alle riunioni possono intervenire con diritto di parola il Dirigente scolastico o i docenti che lo desiderino.

La presenza di persone estranee alle componenti scolastiche sarà permesso solo se preventivamente autorizzato.

Compatibilmente con la dotazione degli organici e nel rispetto delle norme contrattuali vigenti, il personale ausiliario sarà utilizzato al fine di garantire l'apertura della scuola per lo svolgimento delle attività suddette.

Art. 16 - Diritto di associazione

Gli studenti iscritti hanno diritto di associarsi all'interno della scuola per la realizzazione di comuni obiettivi culturali e professionali.

Le associazioni degli studenti devono darsi un atto costitutivo e uno statuto che contenga, fra l'altro, la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, nonché il nome degli associati.

L'atto costitutivo e lo statuto sono inviati al Collegio dei docenti che verifica la rispondenza dell'associazione agli interessi formativi e culturali propri della scuola; qualora il Collegio dei docenti non ritenga i fini dell'associazione meritevoli di tutela, potrà negare l'autorizzazione.

Il Collegio dei Docenti esercita il controllo e la vigilanza sull'associazione e può deliberare in ogni momento lo scioglimento quando gli associati non agiscano in conformità dello statuto o degli scopi dell'associazione.

La convocazione dell'assemblea delle associazioni deve farsi nelle forme stabilite nel loro statuto e comunque dandone avviso al Dirigente scolastico almeno cinque giorni prima mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

La presenza nei locali della scuola di persone estranee alle componenti scolastiche sarà permesso solo se preventivamente autorizzato.

Alle assemblee possono partecipare con diritto di parola il Dirigente scolastico o i Docenti che lo desiderino.

Art. 17- Viaggi di istruzione e visite guidate

I viaggi d'istruzione e le visite guidate costituiscono importanti strumenti per collegare l'esperienza scolastica con l'ambiente esterno nei suoi vari aspetti culturali, storici, geografici, umani e, pertanto, vanno considerati come parte integrante delle lezioni.

I viaggi e le visite devono essere programmati in coerenza con le programmazioni didattiche dei docenti anche tenendo conto delle proposte degli studenti.

La loro durata non potrà essere superiore a:

- n. 1 giorno: per le visite guidate e i viaggi d'istruzione delle Prime e Seconde classi;
- n. 4 giorni: per le Terze classi (con mete in Italia);
- n. 6 giorni per le Quarte e Quinte classi: (con mete in Italia o estero).

Le modalità di svolgimento di viaggi di istruzione e visite guidate sono contenute nello specifico Regolamento.

TITOLO III

I DOVERI

Art. 18 – Principi generali

Gli studenti sono tenuti a rispettare le norme contenute nel presente **regolamento d'istituto nello statuto degli studenti e studentesse** e ad attenersi al **Patto educativo di corresponsabilità (Art. 5-bis DPR 235/07)**.

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con le finalità della scuola.; ad avere nei confronti del capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro stessi compagni il rispetto, anche formale, che essi chiedono per sé stessi.

Sono considerati incompatibili con le suddette finalità, quindi assolutamente vietate, le manifestazioni dirette ad impedire la libera e democratica partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola.

Art. 19 - Obbligo di frequenza

Gli studenti sono tenuti a essere puntuali a scuola e frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.

La presenza a scuola è obbligatoria oltre che per le lezioni, anche per tutte le altre attività che sono svolte durante l'orario di lezione (ricerche in comune, lavori di gruppo, assemblee di classe, proiezioni, conferenze, ecc..) tranne che per le attività autogestite.

Art. 20 - Divieti

Gli studenti non possono abbandonare l'aula durante i cambi di docente.

Gli studenti possono allontanarsi dall'aula solo con l'autorizzazione del docente e non più di uno per volta; devono trattenersi fuori dell'aula solo per il tempo strettamente necessario.

Non è consentito agli alunni circolare per le classi, se non previa autorizzazione del Dirigente scolastico e al fine di dare comunicazioni su iniziative di interesse collettivo.

Art. 20 bis - Divieto di utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche [Dir. Min. 15.3.07]

Come è noto, la direttiva del 15 marzo 2007 del Ministero dell'Istruzione ha proibito l'utilizzo dei telefoni cellulari a scuola da parte degli studenti.

Oltre a rimandare ai principi generali contenuti nella direttiva citata, si stabilisce che per il corretto svolgimento dell'attività didattica e a garanzia della privacy dei soggetti presenti nella scuola:

- **è tassativamente vietato l'uso, per motivi personali, in classe durante le ore di lezione, del cellulare, di riproduttori musicali ed altri dispositivi elettronici** in quanto elementi di distrazione per l'alunno e di disturbo all'attività didattica;
- *all'ingresso in aula gli alunni e gli insegnanti hanno l'obbligo di spegnere il telefono cellulare;*
- *nel caso in cui uno studente dovesse violare questa norma e fare un uso scorretto del cellulare a scuola:*
 - ***se lo studente è minorenn***: *il dispositivo sarà temporaneamente ritirato dall'insegnante, consegnato al Dirigente scolastico o al suo Collaboratore di sede per la necessaria custodia a scuola e restituito esclusivamente ai genitori/legali tutori dell'alunno/a in questione;*
 - ***se lo studente è maggiorenne***: *si procederà ad irrogare la sanzione prevista e a comunicare comunque l'accaduto alla famiglia;*

- nel contempo il fatto verrà annotato sul registro di classe;
- in caso di comportamento reiterato, il Consiglio di classe, sulla base delle norme del vigente regolamento, stabilirà eventuali sanzioni disciplinari aggiuntive, in quanto tale comportamento dell'allievo rientra nella fattispecie di quelli che introducono turbativa e discontinuità nel processo educativo.

L'uso di smartphone e tablet e altri dispositivi elettronici potrà essere tuttavia consentito solo per motivi didattici e su autorizzazione del docente.

Art. 20 ter - Divieto di fumare

Ai sensi della vigente normativa, è vietato fumare nei locali scolastici e nelle aree all'aperto di pertinenza della scuola.

Ai trasgressori sarà comminata la sanzione pecuniaria prevista: da un minimo di € 27,50 ed un massimo € 275,00, raddoppiata nel caso in cui la violazione avvenga in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza ovvero davanti a lattanti o bambini fino a dodici anni.

Per le diverse sedi dell'Istituto sono stati individuati incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare. E' compito dei predetti responsabili:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, accertare le infrazioni, contestare immediatamente al trasgressore la violazione, verbalizzandola con l'apposita modulistica;
- notificare, tramite gli uffici amministrativi, la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare ed ai trasgressori, comunque identificati, che hanno rifiutato la notifica.

L'inosservanza del divieto di fumo costituisce infrazione al presente Regolamento e pertanto, in caso di reiterazione dell'infrazione, il Consiglio di classe competente provvederà ad avviare il procedimento disciplinare per l'irrogazione della relativa sanzione.

Art . 21 - Conservazione delle strutture e delle dotazioni

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici di uso collettivo e individuale.

Ogni alunno è responsabile dello stato di conservazione delle suppellettili scolastiche assegnategli.

Chiunque procura volontariamente danni a strutture o attrezzature, deturpa suppellettili, imbratta pareti, smarrisce materiale della scuola è tenuto al risarcimento in misura del danno.

Art. 22 - Norme di sicurezza

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel Documento sulla Valutazione dei Rischi (DVR).

TITOLO IV

PARTE I

SANZIONI DISCIPLINARI

Art 23.- Finalità dei provvedimenti

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività **che promuovano la cittadinanza attiva e solidale di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.** (art. 4 c.2 DPR 235/07)

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e **finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare (DPR 135/25).**

Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. (art. 4 c.5 DPR 235/07)

Nell'ipotesi in cui alcuni comportamenti scorretti siano espressione di un conflitto con i docenti o con i compagni di classe, la funzione della sanzione erogata dovrà essere quella di tentare di risolvere tale conflitto adottando quei provvedimenti disciplinari che rispecchino un'ottica "mediativa" e non già punitiva o risarcitoria.

Art. 24 – Mancanze disciplinari e relative sanzioni

Le mancanze disciplinari saranno sanzionate secondo la seguente tabella:

INFRAZIONE	SANZIONE	COMMUTAZIONE	SOGGETTO SANZIONATORE
1. Violazioni dei doveri previsti nel regolamento d'Istituto e nel patto di corresponsabilità (es: <i>ritardo nelle giustificiche, ripetuti ingressi alla seconda ora</i>)	AMMONIZIONE ANNOTATA SUL REGISTRO DI CLASSE		- DOCENTE - DIRIGENTE SCOLASTICO
2. Ripetute (cinque) ammonizioni scritte per lievi violazioni dei doveri previsti nel regolamento d'Istituto e nel patto di corresponsabilità	ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA DI 7/10 IN OCCASIONE DEGLI SCRUTINI INTERMEDI O FINALI		CONSIGLIO DI CLASSE
3.1 Ripetute (cinque) ammonizioni scritte per comportamenti turbativi dello svolgimento dell'attività di classe o istituto o per uso scorretto delle strutture della scuola 3.2 Gravi comportamenti scorretti nei riguardi del personale scolastico, costituenti ipotesi di reato, anche in assenza di pregresse ammonizioni scritte (es: <i>diffamazione, minacce, offese</i>)	ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA' SCOLASTICA DALLE LEZIONI FINO A MAX 4 2 GIORNI DI LEZIONE	Attività in favore della comunità scolastica, la cui natura e durata sono stabilite dal soggetto sanzionatore. Coinvolgimento dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare da svolgersi presso l'istituzione scolastica (DPR 124/2025) Riparazione del danno in denaro o in prestazione d'opera.	CONSIGLIO DI CLASSE nella composizione allargata a tutte le componenti (compresi studenti e genitori) Il Consiglio è convocato dal Ds su richiesta scritta del coordinatore di classe o anche della maggioranza dei docenti che lo compongono.

<p><i>al decoro personale, alla morale, alla religione e alle istituzioni)</i></p> <p>3.3 Danneggiamento delle strutture dell'istituto, anche in assenza di pregresse ammonizioni scritte</p>	<p>ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA DI 6/10 IN OCCASIONE DEGLI SCRUTINI INTERMEDI O FINALI</p>	<p>Assegnazione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da discutere in sede di accertamento del recupero delle carenze (DPR 135/25)</p>	
<p>4.1 Gravi e ripetuti comportamenti scorretti nei riguardi del personale scolastico, costituenti ipotesi di reato</p> <p>4.2 Danni intenzionalmente apportati a locali, strutture, arredi, palesemente riconducibili ad “ atto vandalico”</p>	<p>ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA' SCOLASTICA DALLE LEZIONI DA 5 3 A 15 GIORNI DI LEZIONE</p> <p>ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA DI 6/10 IN OCCASIONE DEGLI SCRUTINI INTERMEDI O FINALI</p>	<p>Svolgimento di attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture convenzionate con le II.SS. e individuate nell'ambito di appositi elenchi predisposti dall'USR; le attività possono proseguire anche al rientro a scuola (DPR 124/2025) Nelle more dell'attuazione di quanto disposto dal DPR 124/25, attività in favore della comunità scolastica, la cui natura e durata sono stabilite dal soggetto sanzionatore.</p> <p>Riparazione del danno in denaro o in prestazione d'opera.</p> <p>Mantenimento di un rapporto con lo studente e con i suoi genitori finalizzato alla preparazione del suo rientro nella comunità scolastica</p> <p>Assegnazione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da discutere in sede di accertamento del recupero carenze (DPR 135/25)</p>	<p>CONSIGLIO DI CLASSE nella composizione allargata a tutte le componenti (compresi studenti e genitori). Il Consiglio è convocato dal Ds su richiesta scritta del coordinatore di classe o anche della maggioranza dei docenti che lo compongono.</p>
<p>5.1 Fatti costituenti ipotesi di reato che comportino pericolo per la salute e per l'incolumità delle persone che frequentano la scuola (es. lesioni personali, percosse, spaccio di sostanze stupefacenti)</p>	<p>ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA' SCOLASTICA SUPERIORE A 15 GIORNI DI LEZIONE (e fino al permanere di eventuali situazioni di pericolo).</p> <p>ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA INFERIORE A 6 /10 IN OCCASIONE DEGLI SCRUTINI INTERMEDI O FINALI</p>	<p>Percorso di recupero educativo che miri al reintegro dello studente, d'accordo con la famiglia o, se necessario, con i servizi sociali.</p> <ul style="list-style-type: none"> Percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria(DPR 134/25 art. 4 c. 8-sexies). <p>Mancata ammissione all'anno successivo o all'Esame conclusivo del secondo ciclo</p>	<p>CONSIGLIO DI ISTITUTO</p>
<p>6. Reiterazione di fatti connotati da particolare gravità, tali da ingenerare allarme sociale e impossibilità di reinserimento dello studente in scuola durante anno scolastico</p>	<p>ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO.</p> <p>POSSIBILE</p>	<p>Iscrizione ad altra scuola, nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza.</p>	<p>CONSIGLIO DI ISTITUTO</p>

	ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE O NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI		

Art. 24 bis – Mancanze disciplinari e relative sanzioni per condotte di bullismo

INFRAZIONE	SANZIONE	COMMUTAZIONE	SOGGETTO SANZIONATORE
<p>1. Episodi di bullismo miranti ad offendere e/o screditare la reputazione di una persona, ad es:</p> <ul style="list-style-type: none"> • smorfie o derisioni; • offese; • minacce non gravi; • giochi violenti 	<p>Avvio del protocollo antibullismo Annotazione sul registro di classe</p>		
<p>2. Ripetuti episodi di bullismo verbale, mirante ad offendere e/o screditare la reputazione di una persona</p> <ul style="list-style-type: none"> • diffamazione e false accuse; • aggressioni verbali 	<p>ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA' SCOLASTICA DALLE LEZIONI FINO A MAX 4 2 GIORNI DI LEZIONE</p> <p>ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA DI 6/10 IN OCCASIONE DEGLI SCRUTINI INTERMEDI O FINALI</p>	<p>Attività in favore della comunità scolastica, la cui natura e durata sono stabilite dal soggetto sanzionatore.</p> <p>Coinvolgimento dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare da svolgersi presso l'istituzione scolastica (DPR 124/2025)</p> <p>Assegnazione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da discutere in sede di accertamento del recupero delle carenze (DPR 135/25)</p>	<p>CONSIGLIO DI CLASSE nella composizione allargata a tutte le componenti (compresi studenti e genitori).</p> <p>Il Consiglio è convocato dal Ds su richiesta scritta del coordinatore di classe o del referente del progetto antibullismo.</p>
<p>3. Ripetuti episodi di bullismo con finalità di impossessamento o deterioramento di cose altrui, ad es:</p> <ul style="list-style-type: none"> • furto • estorsione con minaccia • danneggiamento e imbrattamento 	<p>ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA' SCOLASTICA DALLE LEZIONI DA 3 A 15 GIORNI DI LEZIONE.</p> <p>ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA DI 6/10 IN OCCASIONE DEGLI SCRUTINI INTERMEDI O FINALI.</p>	<p>Svolgimento di attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture convenzionate con le II.SS. e individuate nell'ambito di appositi elenchi predisposti dall'USR; le attività possono proseguire anche al rientro a scuola (DPR 124/2025)</p> <p>Nelle more dell'attuazione di quanto disposto dal DPR 124/25, attività in favore della comunità scolastica, finalizzate alla rieducazione dell'autore delle condotte illecite.</p> <p>Riparazione del danno in denaro o in prestazione d'opera.</p> <p>Mantenimento di un rapporto con lo studente e con i suoi genitori finalizzato alla preparazione del suo rientro nella comunità scolastica.</p> <p>Assegnazione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da discutere in sede di</p>	<p>CONSIGLIO DI CLASSE nella composizione allargata a tutte le componenti (compresi studenti e genitori).</p> <p>Il Consiglio è convocato dal Ds su richiesta scritta del coordinatore di classe o o del referente del progetto antibullismo.</p>

		accertamento del recupero carenze (DPR 135/25)	
<p>4. Gravi episodi di bullismo costituenti aggressione fisica diretta, ad es:</p> <ul style="list-style-type: none"> • estorsione mediante violenza fisica • danneggiamento accompagnato da violenza fisica • lesioni personali • percosse • comportamenti sessuali sgraditi 	<p>ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA' SCOLASTICA SUPERIORE A 15 GIORNI DI LEZIONE (e fino al permanere di eventuali situazioni di pericolo).</p> <p>ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA DI 5/10 INFERIORE A 6/10 IN OCCASIONE DEGLI SCRUTINI INTERMEDI O FINALI.</p>	<p>Promozione di un percorso di recupero educativo che miri al reintegro dello studente, d'accordo con la famiglia o, se necessario, con i servizi sociali.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria(DPR 134/25 art. 4 c. 8-sexies). <p>Mancata ammissione all'anno successivo o all'Esame conclusivo del secondo ciclo</p>	CONSIGLIO DI ISTITUTO
<p>5. Gravi episodi di bullismo che configurano reati perseguibili d'ufficio, ad es:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gravi lesioni personali volontarie o colpose; • circonvenzione d'incapace; • associazione per delinquere; • minacce gravi ovvero commesse in gruppo; • sequestro di persona al fine di umiliare e/o impaurire; • violenza sessuale 	<p>ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO.</p> <p>POSSIBILE ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE O NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI.</p>	<p>Iscrizione ad altra scuola, nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza.</p>	CONSIGLIO DI ISTITUTO Segnalazione del Dirigente scolastico all'Autorità giudiziaria.

Art. 24 ter – Mancanze disciplinari e relative sanzioni per condotte di cyberbullismo (l. 71/17)

INFRAZIONE	SANZIONE	COMMUTAZIONE	SOGGETTO SANZIONATORE
<p>Diffusione telematica di qualunque contenuto offensivo dell'onore, decoro e reputazione altrui</p>	<p>Avvio del protocollo antibullismo</p> <p>Annotazione sul registro di classe</p> <p>ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA' SCOLASTICA DALLE LEZIONI FINO A MAX 5 2 GIORNI DI LEZIONE</p>	<p>Attività di utilità sociale, finalizzate alla rieducazione dell'autore di tali condotte.</p> <p>Coinvolgimento dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare da svolgersi presso l'istituzione scolastica (DPR 124/2025)</p>	<p>CONSIGLIO DI CLASSE nella composizione allargata a tutte le componenti (compresi studenti e genitori).</p> <p>Il Consiglio è convocato dal Ds su richiesta scritta del coordinatore di classe o del referente del progetto antibullismo.</p>

	ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA DI 6/10 IN OCCASIONE DEGLI SCRUTINI INTERMEDI O FINALI	Assegnazione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da discutere in sede di accertamento del recupero delle carenze (DPR 135/25)	
Reiterata diffusione telematica di qualunque contenuto offensivo dell'onore, decoro e reputazione altrui	Avvio del protocollo antibullismo ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA' SCOLASTICA DALLE LEZIONI DA 5 3 A 15 GIORNI DI LEZIONE.	Attività di utilità sociale, finalizzate alla rieducazione dell'autore delle condotte illecite. Svolgimento di attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture convenzionate con le II.SS. e individuate nell'ambito di appositi elenchi predisposti dall'USR; le attività possono proseguire anche al rientro a scuola (DPR 124/2025) Nelle more dell'attuazione di quanto disposto dal DPR 124/25, attività in favore della comunità scolastica, finalizzate alla rieducazione dell'autore delle condotte illecite. Mantenimento di un rapporto con lo studente e con i suoi genitori finalizzato alla preparazione del suo rientro nella comunità scolastica.	CONSIGLIO DI CLASSE nella composizione allargata a tutte le componenti (compresi studenti e genitori). Il Consiglio è convocato dal Ds su richiesta scritta del coordinatore di classe o del referente del progetto antibullismo.
	ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA DI 6/10 IN OCCASIONE DEGLI SCRUTINI INTERMEDI O FINALI.	Assegnazione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da discutere in sede di accertamento del recupero delle carenze (DPR 135/25)	
Diffusione telematica di contenuti configurante condotte penalmente più gravi : <ul style="list-style-type: none"> • furto d'identità, • alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali • reati sessuali 	Avvio del protocollo antibullismo ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA' SCOLASTICA SUPERIORE A 15 GIORNI DI LEZIONE. ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA DI 5/10 INFERIORE A 6/10 IN OCCASIONE DEGLI SCRUTINI INTERMEDI O FINALI.	Promozione di un percorso di recupero educativo che miri al reintegro dello studente, d'accordo con la famiglia o, se necessario, con i servizi sociali. Mancata ammissione all'anno successivo o all'Esame conclusivo del secondo ciclo	CONSIGLIO DI ISTITUTO

I sopra citati artt. 25 bis e 25 ter saranno riesaminati almeno una volta l'anno per verificare le necessità di integrazioni e aggiornamenti.

Si precisa che:

- l'attribuzione del **voto di comportamento inferiore a 6/10** (con non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato) avviene anche a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate (anche in base a quanto previsto dal Regolamento di Istituto), ed è riferito all'intero anno scolastico, in particolar modo in presenza di **reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o arrechino pericoli per l'incolumità altrui** o per aver posto in essere comportamenti che configurino **mancanze disciplinari gravi e reiterate**,

anche con riferimento alle violazioni previste dai regolamenti delle istituzioni scolastiche, o per aver commesso **atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti** (DPR 135/25)

- l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a 6/10 in fase di **valutazione periodica** comporta il coinvolgimento del/la studentessa/studente in **attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale**, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto (DPR 135/25)
- per le studentesse e gli studenti che abbiano riportato una **valutazione pari a sei decimi nel comportamento** in sede di **valutazione finale**, il Consiglio di classe **sospende il giudizio** senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva e assegna alle studentesse e agli studenti un **elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale**
- L'elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale è discusso in sede di **accertamento del recupero delle carenze formative** (art. 5 bis DPR 135/25).
- la mancata presentazione dell'elaborato prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe comportano la **non ammissione** della studentessa e dello studente all'anno scolastico successivo (DPR 135/25)
- in sede di scrutini finali dell'ultimo anno di corso, nel caso di **valutazione del comportamento pari a sei decimi**, il consiglio di classe assegna un **elaborato critico** in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di **colloquio** dell'esame conclusivo del secondo ciclo; nel caso di valutazione del comportamento **inferiore a sei decimi**, il consiglio di classe delibera la **non ammissione** all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi (Legge 150/2024)

● Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal **consiglio di classe**. (art. 4 c.6 DPR235/07)

● Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal **consiglio di istituto**. (art. 4 c.6 DPR235/07)

● Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. (art. 4 c.7 DPR235/07)

● Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. (art. 4 c.8 DPR235/07)

● Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalle lezioni sono adottati dal **consiglio di classe**. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal **consiglio di istituto (DPR 134/25 art. 4 c. 6)**.

● Il temporaneo allontanamento dello studente dalle lezioni può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. **(DPR 134/25 art. 4 c. 7)**.

● Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe **(DPR 134/25 art. 4 c. 8)**.

● Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni **fino a due giorni**, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che

hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte **presso l'istituzione scolastica**. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i **docenti incaricati di realizzare le attività di cui al primo periodo (DPR 134/25 art. 4 c. 8 bis)**.

- Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra **tre e quindici giorni**, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, **attività di cittadinanza attiva e solidale**, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività di cui al primo periodo, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le **strutture ospitanti** di cui al quinto periodo, con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula **convenzioni**, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Le convenzioni di cui al secondo periodo disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, **l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti** è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. **Gli enti, le associazioni e gli enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente in attività di cittadinanza attiva e solidale attraverso la partecipazione all'avviso pubblico, contenente i requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito, predisposto dall'Ufficio scolastico regionale competente il quale, con successivo provvedimento, approva gli elenchi degli enti, delle associazioni e degli enti del Terzo settore idonei ad accogliere lo studente. A seguito delle attività di verifica del mantenimento dei requisiti citati, svolte dal medesimo Ufficio scolastico regionale, e dell'acquisizione delle ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, il competente Ufficio aggiorna annualmente gli elenchi di cui al quinto periodo.** Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le **figure referenti per la realizzazione di tali attività**, nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del **voto di comportamento**. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. (DPR 134/25 art. 4 c. 8-ter).
- In caso di **indisponibilità delle strutture ospitanti** di cui al comma 8-ter, dovuta all'inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati dal comma 8-ter, quinto periodo, ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse di cui al medesimo comma, **le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica** (DPR 134/25 art. 4 c. 8-quater).
- Il **consiglio di classe**, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la **prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato**, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità di cui al comma 5 (DPR 134/25 art. 4 c. 8-quinquies).
- Nei periodi di allontanamento **superiori a quindici giorni**, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un **percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro**, ove possibile, nella comunità scolastica (DPR 134/25 art. 4 c. 8-sexies).
- L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica **superiore a quindici giorni** può essere disposto anche quando siano stati commessi **reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone**, nonché in presenza di **atti violenti** o di **aggressione** nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8 (DPR 134/25 art. 4 c. 9).
- Le sanzioni disciplinari che prevedano l'allontanamento dalla comunità scolastica possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi **concreti circostanziati** e precisi dai

quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente **incolpato responsabile**. (art. 4 c.9 ter DPR 235/07 134/25)

- Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono **inflitte irrogate** dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni (art. 4 c.11 DPR235/07 134/25).

Art. 25 - Sanzioni sostitutive

In alternativa alle sanzioni disciplinari di cui sopra, potranno eventualmente essere erogate sanzioni sostitutive (es.: *perdita del beneficio dell'esonero dalle tasse scolastiche; comportamenti a favore della comunità scolastica; realizzazione di monografie relative ad argomenti riguardanti la trasgressione ; affidamento ad un tutor individuato tra alunni di classi superiori; ecc...*).

PARTE II

PROCEDIMENTO

Art. 26 – Responsabilità personale

La responsabilità disciplinare è personale: nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Nessun'infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. (art. 4 c3 DPR235/07)

Art. 27 – Contestazione degli addebiti

Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione degli addebiti in modo da consentire all'alunno/a di giustificarsi.

Nei casi di ammonizione privata in classe eventuali contestazioni saranno fatte contestualmente all'applicazione della sanzione e, di conseguenza, annotate sul giornale di classe: sarà compito del docente o del Dirigente scolastico procedere alla registrazione delle giustificazioni addotte dall'alunno sullo stesso registro di classe.

Laddove è previsto l'ammonimento scritto, il dirigente scolastico, dovrà avviare la procedura con la preliminare contestazione degli addebiti.

Quando l'organo competente ad erogare una sanzione sia un organo collegiale, il Coordinatore del Consiglio di Classe o la Dirigenza, dovranno comunicare, per iscritto, alle parti interessate, le contestazioni e l'invito a presentare le giustificazioni.

È, inoltre, prevista la possibilità che l'alunno, convocato dall'organo competente, possa essere accompagnato da un genitore.

I genitori dello studente saranno avvisati della riunione mediante lettera o fonogramma, in cui si comunica data ed ora della seduta, affinché possano assistere il proprio figlio nell'esposizione delle sue ragioni.

L'assenza dei genitori, anche se motivata, non rende nulla la riunione e la validità delle decisioni assunte. In tal caso il DS dà tempestiva comunicazione scritta alla famiglia della sospensione, specificandone motivazioni e periodo di riferimento

Art. 28 - Tentativo di bonario componimento.

L'organo collegiale competente, dopo aver operato le contestazioni e laddove la fattispecie in oggetto lo consenta, nomina un mediatore ed effettua un tentativo di conciliazione.

Art. 29 - Fase istruttoria.

L'organo collegiale competente, laddove il tentativo di conciliazione sia fallito o la fattispecie in oggetto non lo consenta, dovrà procedere alla raccolta di elementi di valutazione.

Dovrà, infatti:

- Ascoltare le parti
- Assumere le eventuali testimonianze
- Ascoltare i genitori del minore
- Ascoltare il mediatore

Art. 30 – Fase decisionale

Raccolti tutti gli elementi valutabili, l'organo collegiale si riunisce per deliberare il provvedimento da adottare con relativa motivazione.

Il provvedimento sarà successivamente comunicato per iscritto sia all'alunno sia alla famiglia.

Art. 31 –Attenuanti e aggravanti

L'organo competente dovrà tenere conto di quegli elementi che possano configurarsi come **attenuanti** (es.: *frequenza assidua; valutazione sempre positiva; comportamento, in linea di massima, sempre corretto*) o **aggravanti** (es.: *aver già commesso altre infrazioni disciplinari anche lievi; recidiva*) della fattispecie: nella prima ipotesi, potrà essere comminata una sanzione di grado inferiore, nella seconda, invece, una sanzione di grado superiore.

Art. 32 - Impugnazioni e ricorsi

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro **quindici giorni** dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito **organo di garanzia** interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche. (art. 5 c1 DPR235/07)

PARTE III

L'Organo di Garanzia

Art. 33 - Composizione dell'organo di garanzia

L'organo di garanzia è composto da:

- Un rappresentante eletto dagli studenti
- Un docente designato dal consiglio d'Istituto
- Un rappresentante eletto dai genitori
- Presidente nella persona del dirigente scolastico

Art. 34 – Funzioni dell'organo di garanzia

L'organo di garanzia:

- esamina i ricorsi contro le sanzioni disciplinari inflitte dall'Organo competente
- decide sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto

Art. 35 – Poteri dell'organo di garanzia

A seguito di ricorso avverso le decisioni del Consiglio di Classe e d'Istituto, l'organo di garanzia dovrà riesaminare il caso e potrà procedere alla raccolta di eventuali ed ulteriori elementi di valutazione. In particolare potrà:

- Riascoltare le parti
- Assumere le eventuali nuove testimonianze
- Ascoltare i genitori del minore
- Ascoltare il mediatore

Art. 36 – Ricorso all'organo regionale

Avverso le decisioni dell'Organo di Garanzia è previsto il ricorso al Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato che decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento .

La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. (art. 5 c3 DPR235/07)

TITOLO V

ORGANI COLLEGIALI

Sez. I : Il Consiglio d'Istituto e la Giunta esecutiva

Art. 37 - Prima convocazione del Consiglio d'Istituto

La prima convocazione del Consiglio di Istituto è predisposta dal Dirigente scolastico, immediatamente dopo la nomina ufficiale degli eletti.

Nella prima seduta il Consiglio, presieduto dal Dirigente scolastico, elegge il proprio Presidente tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio.

L'elezione accade a scrutinio segreto; è eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei membri in carica. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vicepresidente, scelto tra i genitori, con le stesse modalità e procedure previste per l'elezione del Presidente.

Il Presidente nomina il segretario tra i membri del Consiglio stesso.

Nella prima seduta il Consiglio di Istituto elegge al suo interno una Giunta Esecutiva composta da un docente, da un impiegato a.t.a., da un genitore e da uno studente; della giunta fanno parte di diritto il Dirigente scolastico, che la presiede, e il responsabile amministrativo che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.

Art. 38 – Modalità di convocazione del Consiglio di Istituto

Il Consiglio d'Istituto è convocato dal suo Presidente.

Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione per richiesta del Presidente della Giunta, in altre parole di un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio d'istituto è convocato con preavviso di cinque giorni rispetto alla data prevista di svolgimento, mediante avviso scritto ai singoli membri e mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Istituto.

Gli avvisi devono indicare il luogo, l'ora, la data, gli argomenti da trattare nella seduta.

Art. 39 - Attribuzioni del Consiglio di Istituto

La determinazione dei compiti, delle competenze e dei poteri del Consiglio di Istituto è fissata dall'art. 10 d. legs. 297/94 cui si rimanda e che qui si abbia per integralmente riportato.

Sulle materie devolute alla competenza del Consiglio d'Istituto, la Giunta predispone entro il mese di settembre di ogni anno una relazione che deve essere esaminata ed approvata dal Consiglio di Istituto in apposita seduta da convocarsi entro il mese di ottobre.

La relazione, firmata dai presidenti del Consiglio e della Giunta, è inviata al Provveditore agli Studi e al Consiglio Scolastico Provinciale entro 15 giorni dalla data della sua approvazione.

Art. 40 – Svolgimento delle attività del Consiglio di Istituto

Il Presidente della Giunta esecutiva predispone l'ordine del giorno del Consiglio d'Istituto sentito il Presidente del Consiglio stesso.

E' compito della Giunta esecutiva preparare i lavori del Consiglio, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio di Istituto di deliberare anche in assenza di proposte della Giunta.

La Giunta è tenuta, altresì, ad inserire nell'ordine del giorno i singoli punti richiesti per iscritto da un terzo dei consiglieri.

Art. 41 - Sedute del Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto si riunisce normalmente nei locali dell'Istituto in ore non coincidenti con le lezioni.

La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti del Consiglio.

La discussione dei singoli punti all'ordine del giorno è regolata dal Presidente.

Per discutere e deliberare argomenti che non siano all'ordine del giorno e che abbiano carattere eccezionale d'urgenza è necessario che tutti i componenti del Consiglio di Istituto deliberino all'unanimità di discutere quegli argomenti, ovvero di inserirli, a maggioranza, nell'ordine del giorno della seduta successiva.

Le delibere sono valide se approvate dalla maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Sulle delibere riguardanti il bilancio preventivo e il conto consuntivo nonché l'impiego dei mezzi finanziari possono votare solo i consiglieri maggiorenni.

Il Presidente esercita i poteri fissati dalla legge per il mantenimento dell'ordine.

Art. 42 – Pubblicità delle sedute

Alle sedute possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio.

Possono altresì essere chiamati a partecipare a titolo consultivo specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medici, psicopedagogici e di orientamento; rappresentanti della provincia o del comune nonché delle organizzazioni sindacali dei lavoratori al fine di approfondire l'esame di problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola.

Non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.

Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione o di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.

Art. 43 – Verbale

Di ogni seduta, Consiliare e di Giunta, è redatto, a cura dei rispettivi segretari, un verbale che deve contenere l'oggetto delle discussioni, le varie tesi illustrate, i nomi di coloro che hanno partecipato ai lavori e l'esito di eventuali votazioni.

Detto verbale deve essere letto per ratifica al termine della seduta; eventuali rettifiche possono essere apportate anche a richiesta di un solo membro e s'intenderanno accolte qualora ottengano l'approvazione della maggioranza dei presenti.

Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario e deve essere depositato in Segreteria entro cinque giorni dalla seduta.

Art. 44 - Pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto

Gli atti del Consiglio di Istituto sono resi pubblici mediante affissione all'albo di istituto di copia integrale, sottoscritta e autenticata dal Segretario del Consiglio.

L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla seduta del Consiglio.

Il Segretario del Consiglio consegna copia delle delibere al Dirigente scolastico della scuola che ne dispone l'affissione immediata, attestandone in calce la data.

Con la pubblicazione le delibere diventano esecutive salvo che la delibera stessa non stabilisca l'immediata esecuzione del provvedimento.

La copia delle deliberazioni deve rimanere esposta per un periodo di dieci giorni.

Non sono soggetti a pubblicazione atti e delibere concernenti singole persone, salvo richiesta contraria dell'interessato.

I verbali e tutti gli atti del Consiglio sono a disposizione di chiunque voglia prendere visione; si osservano in proposito tutte le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui alla L. 7.8.1990 n.241.

Sez. II: Il Collegio dei docenti

Art. 45 - Convocazione del Collegio dei docenti

Il Collegio dei docenti s'insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti né faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni quadrimestre.

Art. 46 – Attribuzioni del Collegio dei docenti

La determinazione dei compiti, delle competenze e dei poteri del Collegio dei docenti è fissata dall'art. 7 d. legs. 297/94 cui si rimanda e che qui si abbia per integralmente riportato.

Art. 47 – Riunioni del Collegio dei docenti

Le riunioni del Collegio dei docenti hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

La riunione è valida se è presente la metà più uno dei componenti.

Le delibere sono valide se approvate dalla maggioranza dei voti validamente espressi.

Art. 48 –Verbale

Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal Dirigente scolastico ad uno dei docenti collaboratori.

Di ogni riunione è redatto, a cura del segretario, un verbale che deve contenere l'oggetto delle discussioni, le varie tesi illustrate, i nomi di coloro che hanno partecipato ai lavori e l'esito di eventuali votazioni.

Detto verbale deve essere letto per ratifica al termine della seduta; eventuali rettifiche possono essere apportate anche a richiesta di un solo membro e s'intenderanno accolte qualora ottengano l'approvazione della maggioranza dei presenti.

Il processo verbale è firmato dal Dirigente scolastico e dal Segretario e deve essere depositato in Segreteria entro otto giorni dalla seduta.

Art. 49 - Pubblicità degli atti del Collegio dei docenti

I verbali del Collegio dei docenti sono resi pubblici mediante affissione all'albo di istituto di copia integrale, sottoscritta e autenticata dal Dirigente scolastico.

L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla seduta del Consiglio.

Sez. III : I Consigli di classe

Art. 50 – Convocazione dei Consigli di classe

Il Consiglio di Classe è convocato dal Dirigente scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di un terzo dei suoi membri o almeno di due delle componenti al completo.

Il Consiglio si riunisce, di regola, almeno tre volte l'anno.

Art. 51 – Il coordinatore dei Consigli di classe

E' istituita la figura del Docente coordinatore del Consiglio di classe, il quale è il referente di ogni comunicazione in merito alla disciplina e alla didattica che riguardi i rapporti con gli alunni, con le famiglie e

con gli altri docenti; assicura i rapporti con le famiglie e tra il Consiglio e la Presidenza; coordina la realizzazione della programmazione didattica del Consiglio e delle singole discipline; predispone il lavoro interdisciplinare del Consiglio; recepisce le istanze degli alunni e dei colleghi in merito alla distribuzione degli orari interni alla classe, degli impegni di studio e di lavoro; in assenza del Dirigente scolastico, presiede le riunioni del Consiglio curando i relativi adempimenti.

Sez. IV : Le assemblee degli studenti e dei genitori

Art. 52 - Assemblee studentesche

Le assemblee studentesche nella scuola superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.

E' consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima delle ore di lezione di una giornata e la seconda di due ore. Le assemblee non possono essere tenute sempre nello stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico.

Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto.

A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di seminari, cineforum, lavori di gruppo.

Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al Dirigente scolastico od un suo delegato, i docenti che lo desiderino.

Art. 53 – Funzionamento dell'assemblea di classe

Le assemblee di classe sono convocate su richiesta firmata dai due rappresentanti di classe o dalla maggioranza degli alunni componenti la classe.

La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere presentati al Dirigente scolastico con un preavviso di almeno cinque giorni.

La richiesta deve essere firmata, per presa visione, anche dai docenti in servizio nella classe nelle due ore previste di assemblea.

I rappresentanti di classe presiedono l'assemblea e garantiscono l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

Il Dirigente scolastico ha il potere di intervento in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

Art. 54 – Funzionamento dell'assemblea di istituto

L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che deve essere inviato in visione al Consiglio d'Istituto

L'assemblea è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.

La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere presentati al Dirigente scolastico con un preavviso di almeno sette giorni.

Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il Presidente eletto dall'assemblea d'Istituto, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

Il Dirigente scolastico ha il potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

Art. 55 - Comitato studentesco

I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto.

Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio d'Istituto.

Art. 56 – Assemblea dei genitori

Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto.

I rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe possono esprimere un comitato dei genitori dell'istituto.

Qualora le assemblee si svolgano nei locali della scuola, l'orario e lo svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordate di volta in volta con il Dirigente scolastico.

L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che deve essere inviato in visione al Consiglio d'Istituto.

Alle assemblee dei genitori possono partecipare, con diritto di parola, il Dirigente scolastico o i Docenti che lo desiderino.

NORME FINALI

Art I - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore alla data di approvazione da parte del Consiglio di Istituto e il suo testo integrale sarà pubblicato all'albo dell'Istituto insieme alla relativa delibera di approvazione da parte del Consiglio.

Art. II – Modifiche al regolamento

Eventuali modifiche al presente regolamento potranno essere effettuate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio d'Istituto.

Art. III - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme legislative vigenti.

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO CON DELIBERA N. 6 NELLA SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 2023



Il Dirigente Scolastico

Prof. Rocco Fazio

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. N. 93/1993)